

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1971

Ricostruzione della carriera dei direttori titolari dei Conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — Per i passaggi di carriera nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica, le disposizioni vigenti prevedono, fra l'altro, che il servizio prestato dai capi di istituto nei ruoli dei docenti sia riconosciuto, non nella sua interezza, ma — in conformità con i più generali criteri esistenti per il personale civile dello Stato (v. i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3, articoli 201 e 202, e 28 dicembre 1971, n. 1077, articolo 41) — limitatamente al periodo trascorso con il grado, o la qualifica, o il coefficiente uguali a quelli iniziali della carriera del personale direttivo (legge 16 luglio 1960, n. 727, articolo 2; legge 28 gennaio 1962, n. 28).

Per il conservatorio di musica, dunque, stando a tale normativa, l'unico possibile riconoscimento dovrebbe riguardare (sulla carta) il solo servizio prestato nell'ex coefficiente 700 (ora parametro 535) iniziale della carriera di direttore, corrispondente al coefficiente terminale (anch'esso 700: ora para-

metro 535) della carriera del docente di primo ruolo (così, precedentemente, secondo la tabella C annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla legge 28 luglio 1961, n. 831; ed ora secondo il quadro III, sezione B, della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

I direttori provenienti dai ruoli secondo e terzo dei docenti di conservatorio di musica non dovrebbero avere pertanto possibilità di alcun riconoscimento, quale che sia la loro anzianità di servizio.

In realtà il servizio prestato in detti ruoli secondo e terzo non è sempre sottratto a riconoscimenti ai fini della carriera di direttore: infatti, un direttore di conservatorio proveniente dal primo ruolo dei docenti può aver fruito, come professore di primo ruolo, di riconoscimenti dei periodi di insegnamento precedentemente prestati, nei ruoli secondo e terzo (s'intende, ricorrendo la condizione di parità dei coefficienti o delle classi di stipendio).

A questo riguardo è sufficiente rilevare che sull'ex coefficiente 580 (ora parametro 443) si allineano, ad una certa progressione delle rispettive carriere, i docenti di tutti e tre i ruoli: i professori di primo ruolo nella seconda classe di stipendio, quelli di secondo ruolo nella terza classe, quelli di terzo ruolo nella quinta.

Non è completamente vero, dunque, che il servizio prestato dai direttori di conservatorio come docenti di secondo e di terzo ruolo non venga valutato anche ai fini della nuova carriera direttiva; la possibilità di un tale riconoscimento, invece, esiste.

La condizione è, peraltro, che prima di vincere il concorso per direttore, il docente proveniente dai ruoli secondo o terzo sia transitato (anche per un breve periodo) nel primo ruolo dei professori di conservatorio, ottenendo in tale posizione, per dir così intermedia, detti benefici di carriera.

Restano invece effettivamente esclusi dal riconoscimento i docenti che vincano il concorso di direttore senza essere passati per il tramite del primo ruolo, neanche con una provvisoria permanenza.

Si comprende bene, comunque, come un tale tramite non possa essere sempre disponibile; soprattutto non può non riconoscersi come esso acquisti la natura di una condizione di fatto, più che di diritto, in vista del riconoscimento di cui si tratta, che finisce per creare disparità di trattamento non giustificate nell'ambito di coloro i quali posseggono livelli di preparazione adeguati alla posizione di direttori di conservatorio ed un *curriculum* di insegnamento sostanzialmente uguale.

Il meccanismo dei riconoscimenti dei servizi pregressi in occasione di passaggi di qualifica, in sè ragionevole e giustificato, produce dunque nel caso del personale direttivo del conservatorio di musica netti scompensi e stridenti sperequazioni, che non sembra giusto ulteriormente tollerare.

Trattamenti disuguali dovuti ai motivi precisati si sono effettivamente verificati e hanno prodotto comprensibili stati di disagio.

Un professore di secondo o di terzo ruolo che abbia maturato una determinata anzianità

di servizio nell'ex coefficiente 580 (ora parametro 443), passando nel primo ruolo, ottiene il relativo riconoscimento ai fini della progressione nella sua nuova carriera, e passando poi nella carriera dei direttori ottiene che il precedente riconoscimento continui ad essere utile qualora questo gli abbia fruttato una certa anzianità nell'ex coefficiente 700 (ora parametro 535) terminale della carriera del primo ruolo dei docenti ed iniziale della carriera di direttore.

Colui che invece non sia transitato per il primo ruolo e provenga da una cattedra di secondo o di terzo ruolo, deve iniziare la nuova carriera di direttore in condizioni di netta inferiorità rispetto all'altro, pur avendo sostanzialmente uguali titoli di insegnamento.

Il disegno di legge intende dunque eliminare siffatte sperequazioni, da cui si sentono giustamente lesi alcuni direttori titolari di conservatori di musica di Stato.

Del resto, le responsabilità che gravano sui direttori di conservatori comportano impegni di lavoro superiori a quelli del puro insegnamento, e i direttori sono spesso costretti a limitare la loro attività professionale nel campo musicale: ciò induce molti insegnanti — in considerazione anche delle accennate sperequazioni che comportano un danno, non solo materiale, ma anche morale nei confronti di altri colleghi — a non partecipare ai concorsi per posti di direzione, mentre sussiste un interesse pubblico a che ai concorsi a posti di direttori di conservatori di musica siano indotti a partecipare tutti i docenti in possesso dei necessari requisiti di esperienza e di preparazione: e il provvedimento potrà utilmente operare anche a tal fine, eliminando una sperequazione controproducente.

Il numero delle persone direttamente interessate al disegno di legge, d'altronde, è assolutamente limitato (i posti in organico sono quattordici e solo sette direttori provengono direttamente dal secondo o dal terzo ruolo dei docenti) e la maggiore spesa derivante dalla sua approvazione potrà avere copertura con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A modifica e integrazione di quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1963, n. 28, ai direttori titolari di Conservatorio di musica, il servizio di insegnamento prestato, anteriormente alla nomina, come professore di primo, ovvero di secondo, ovvero di terzo ruolo, rispettivamente nelle classi seconda e terza, o nella terza, o nella quinta classe di stipendio di cui alla tabella *C* annessa alla legge 19 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, ai fini sia giuridici sia economici.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 si provvede a carico del capitolo n. 2081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario medesimo.